

N° 103/20 Prot. I
del 21-4-2020

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI
SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO su RICORSO CONGIUNTO
NONCHE' DEI PROCEDIMENTI CONGIUNTI CAMERALI

tra

Tribunale Ordinario di Mantova e Ordine degli Avvocati di Mantova

Premesso che:

- il Decreto Legge 8 marzo 2020 numero 11, recante «*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*», ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando «*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*»;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 numero 18 all'articolo 83 come modificato dall'articolo 36 del Decreto Legge 8 aprile 2020 numero 23 prevede che i Capi degli Uffici Giudiziari, *per contrastare l'emergenza epidemiologica* possano adottare una serie di misure organizzative *per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020*; ed in particolare le lettere F) e H) del comma 7 indicano la possibile utilizzazione di due modalità di svolgimento delle udienze civili differenziate a seconda dei soggetti chiamati a parteciparvi;
- fra le misure tese ad «*evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone*» rientra, a mente di quanto previsto dalla lettera H) art.83 de citato Decreto Legge numero 18/2020, «*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*» ;
- il Decreto Legge 8 aprile 2020 numero 23 ha prorogato all'11 maggio 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
- il Consiglio Superiore della Magistratura, con Delibera del 26 marzo 2020, ha raccomandato la «*stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali, si da individuare (...) modalità condivise della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta*»;



- i procedimenti di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta possono essere trattati in forma scritta, atteso che la giurisprudenza (Cass. 10463/2018, Cass. 6016/2014 e Cass. 23070/2005) sia pure con riguardo al procedimento di divorzio ed alla specifica ipotesi della mancata comparizione del coniuge convenuto, ha escluso che il tentativo di conciliazione e la comparizione di entrambi i coniugi siano presupposti indefettibili del giudizio;
- in particolare, la Corte ha ritenuto superfluo l'esperimento del tentativo di conciliazione nell'ipotesi in cui la parte manifesti la volontà di non riconciliarsi e dichiararsi, sia pure per il tramite del difensore, di non voler riprendere la convivenza.

Con la presente intesa si intende perseguire la finalità di coniugare l'esigenza di salvaguardare la continuità e l'efficienza del Servizio Giustizia con l'esigenza di semplificare i procedimenti di separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta nonché le procedure camerali a domanda congiunta, in modo che, in presenza dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, si possano svolgere senza la celebrazione dell'udienza di comparizione personale delle parti.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. le separazioni consensuali ed i divorzi a domanda congiunta verranno trattati senza celebrazione dell'udienza;
2. a tal fine le parti, mediante apposita dichiarazione, confermeranno la loro volontà di separarsi o divorziare alle condizioni contenute nel ricorso; eventuali modifiche delle condizioni iniziali dovranno essere congiuntamente specificate nell'atto medesimo; le parti nella stessa dichiarazione affermeranno che non sussistono margini di conciliazione;
3. tale dichiarazione, sottoscritta dalle parti, verrà depositata nel fascicolo telematico, almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione, mediante apposita nota sottoscritta digitalmente dal difensore che si assumerà la responsabilità circa la riferibilità al proprio assistito delle dichiarazioni da questo rese e sottoscritte;
4. l'udienza già fissata, pertanto, non si terrà nel giorno stabilito e si procederà alla decisione sulla base delle dichiarazioni congiunte delle parti;

5. qualora non si provvedesse al deposito delle dichiarazioni appena indicate, l'udienza verrà ricalendarizzata e la Cancelleria provvederà a notificare ai difensori delle parti la data del rinvio;
6. nell'ipotesi in cui il Presidente ovvero il suo sostituto in vista della relazione da sottoporre al Collegio o il Collegio ad esito della Camera di Consiglio ritenesse necessario acquisire documenti, chiedere chiarimenti o suggerire una diversa formulazione delle clausole, le parti verranno invitate ad interloquire con note scritte;
7. per i procedimenti camerali a domanda congiunta (regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei figli naturali, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio), si manterrà l'attuale prassi con emissione del provvedimento senza necessità di udienza di comparizione e si applicherà, ove necessario, il meccanismo di cui al punto che precede.

L'operatività del presente Protocollo decorrerà dalle prime udienze immediatamente successive alla sua sottoscrizione.

Il Protocollo in oggetto avrà effetto sino al 30 giugno 2020.

Allo scopo di favorirne la conoscenza, il presente Protocollo sarà pubblicato sui siti internet del Tribunale Ordinario di Mantova e dell'Ordine degli Avvocati di Mantova che provvederà altresì a darne adeguata comunicazione agli iscritti.

Si dispone la trasmissione dell'atto, per opportuna conoscenza, al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Signor Presidente della Corte d'Appello di Brescia.

Mantova, 21 aprile 2020

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Maria Chiara Messori



Il Presidente del Tribunale

Dott. Carmelo Leotta

